



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Consigliere (Relatore)
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza	I Referendario
dott. Giuseppe Vella	Referendario
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Giulia Ruperto	Referendario

nella Camera di consiglio del 3 novembre 2022, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti della Provincia di Brescia sull'istanza di parere ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118.

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

VISTO l'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTA la nota prot. 184566 del 6 ottobre 2022, acquisita in pari data al protocollo di questa Sezione al n. 21 con la quale il Presidente della Provincia di Brescia ha trasmesso la delibera di Consiglio Provinciale n. 35 del 03/10/2022, ai fini dell'acquisizione del parere prescritto dall'art. 5, commi 3 e 4 del d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

Udito il Relatore, dott.ssa Laura De Rentiis;

PREMESSO

Con l'istanza del 6 ottobre 2022, il Presidente della Provincia di Brescia ha trasmesso la delibera di Consiglio Provinciale n. 35 del 03/10/2022 avente un duplice oggetto:

1) *«la costituzione da parte di Acque Bresciane S.r.l., da verificare in ragione delle modifiche normative di prossima attuazione in Italia, della società di crowdlending controllata da Acque Bresciane S.r.l. stessa, a mezzo di sottoscrizione in denaro di un capitale sociale di € 50.000,00»;*

b) *«l'acquisizione da parte di Acque Bresciane S.r.l. di una partecipazione rappresentativa dell'1% del capitale sociale di CSMT S.c.a.r.l, sarà attuata con la sottoscrizione di un*

aumento di capitale riservato ad Acque Bresciane S.r.l. per l'importo pari al valore rappresentato dall'1% del patrimonio netto di CSMT risultante dall'ultimo bilancio approvato».

Si dà atto che, secondo quanto indicato nello stesso atto deliberativo, la Provincia di Brescia detiene una partecipazione societaria diretta in Acque Bresciane S.r.l. (società *in house*) nella misura del 2,24% del capitale sociale.

Prima di esaminare la suddetta deliberazione occorre richiamare e interpretare il quadro normativo di riferimento.

Il comma 3 dell'art. 5 d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recita: *«L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo».*

La norma, nella sua attuale formulazione, è entrata in vigore il 27 agosto 2022. Pertanto, per gli atti deliberativi di “costituzione” di società o di acquisizione “diretta o indiretta” di partecipazioni societarie adottati entro il 26 agosto 2022, trova applicazione l'art. 5 del medesimo Tusp che prevedeva l'invio alla Corte dei conti degli atti in parola solo ai “fini conoscitivi”.

La novella normativa, stante la specificazione dei “parametri” ai quali la competente Sezione della Corte dei conti deve attenersi in sede di adozione del “parere”, impone a questo Collegio di soffermarsi preliminarmente su alcuni profili in ordine alla individuazione della Sezione di controllo competente, all'ambito di applicazione dell'art. 5 Tusp, alla natura delle funzioni esercitate dalla Sezione che adotta il “parere”, alle “procedure” previste per l'adozione della delibera, agli “effetti” della

pronuncia adottata e ai “parametri” ai quali deve attenersi la Sezione competente in sede di adozione della deliberazione.

I) Individuazione della Sezione della Corte dei conti competente.

Il primo periodo del quarto comma dell’art. 5 del Tusp afferma che *«Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi».*

Sull’applicazione della norma sono stati sollevati interrogativi in merito alla individuazione della Sezione di controllo competente quando gli atti di costituzione o acquisizione di una medesima società interessano Amministrazioni che devono inviare la deliberazione adottata a differenti Sezioni regionali e/o centrali della Corte dei conti. In particolare, la Sezione regionale di controllo per il Veneto (Deliberazione n. 135/2022/ QMIG del 4 ottobre 2022) ha sottoposto *«al Presidente della Corte dei conti la valutazione dell’opportunità di deferire alla Sezione delle autonomie, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, o alle Sezioni Riunite in sede di controllo, ai sensi dell’art. 17, comma 31, decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, la risoluzione, da considerare quale questione di massima di particolare rilevanza e di interesse generale»* in merito a questo specifico quesito: *«Fermo restando il riparto di competenza interno previsto in via generale dal comma 4 del menzionato art. 5 TUSP, a chi compete il pronunciamento sul diverso e peculiare caso di Partenariato esteso attuato, secondo le linee guida del MUR, attraverso la costituzione, con un’unica operazione, di una Società consortile, fortemente collegata con la struttura centrale dell’indicato Ministero, da parte di una pluralità di Enti pubblici, insistenti su buona parte del territorio nazionale, e ricadenti sulla competenza territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo».*

Va opportunamente evidenziato che, nella fattispecie in esame, non sussistono problemi sulla competenza di questa Sezione.

II) Ambito di applicazione dell’art. 5 Tusp.

L'ambito di applicazione dell'art. 5 Tusp impone di affrontare tre differenti questioni ermeneutiche che differiscono tra loro, a seconda della prospettiva con la quale si esamina la norma in discorso, per definirne il perimetro applicativo.

La prima prospettiva dalla quale l'interprete del caso concreto deve esaminare l'art. 5 cit. è quella della natura del Soggetto di diritto privato rispetto al quale l'Ente pubblico assume la volontà di entrate in "partecipazione". Sotto questo profilo, ad avviso di questa Sezione, è evidente che il **Soggetto partecipato** interessato dalla delibera di acquisizione o costituzione debba necessariamente essere qualificabile come organismo di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile (art. 2, comma 1 lettera l, del d.lgs. n. 175/2016). In questo senso, la Sezione con riferimento alla determinazione di un ente locale di costituire un organismo partecipato ha, ad esempio, escluso l'applicabilità del Tusp (e, quindi, dell'art. 5 cit.) per l'atto di costituzione di un consorzio non qualificabile come società consortile ai sensi dell'art. 2615 *ter* c.c. (cfr. Lombardia/143/2022/PAR del 6 ottobre 2022 e Lombardia/144/2022/PAR del 6 ottobre 2022).

Quando il soggetto "partecipato" è una società partecipata da un'altra società a partecipazione pubblica (ossia, è una partecipazione c.d. indiretta) trova, comunque, applicazione la norma in esame in quanto, come afferma il primo comma dell'art. 5 del Tusp, sono assoggettati al "parere" in discorso anche le acquisizioni di una partecipazione indiretta. In linea con il primo comma dell'art. 5 cit., tra l'altro, si pone il primo comma dell'art. 1 del Tusp che, nel definire l'ambito applicativo del corpo normativo, fa riferimento alle partecipazioni delle Amministrazioni pubbliche «*in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta*».

Nel caso di specie, dunque, l'acquisizione della partecipazione in CSMT s.c. a r.l., essendo una partecipazione indiretta in una società consortile rientra nell'ambito applicativo dell'art. 5 cit.

La seconda verifica che l'interprete del caso concreto deve compiere va effettuata nella prospettiva dell'**Amministrazione socia** che adotta l'atto di costituzione o di acquisizione nell'Organismo societario.

Davanti alle Sezioni regionali di controllo sono legittimati ad avanzare richiesta di parere ai sensi del comma 3, dell'art. 5 cit., i soggetti espressamente individuati dal comma 4 dello stesso articolo: le regioni, gli enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, unione di comuni), i loro enti strumentali, le Università e le altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione.

Sotto questo profilo, si pone l'interrogativo se rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 5 Tusp anche la deliberazione dell'Amministrazione che manifesta la volontà di acquisire una partecipazione societaria non direttamente, ma attraverso una propria società partecipata.

Con riferimento a detto interrogativo, peraltro non rilevante nel caso di specie trattandosi di partecipata diretta, questo Collegio osserva che il Legislatore sembra non attribuire rilievo al livello della partecipazione bensì alla "qualificazione" della partecipazione, ossia alla circostanza che la volontà dell'Amministrazione pubblica venga espressa rispetto ad una società meramente partecipata oppure rispetto ad una società a "controllo" pubblico. Solo in questo secondo caso, infatti, diventa rilevante la manifestazione di volontà dell'Amministrazione (anche per il tramite di una società dalla stessa controllata) di aderire ad un organismo partecipato. In questo senso, si richiama la definizione contenuta nella lettera g) dell'art. 2 del Tusp: l'Amministrazione pubblica ha una partecipazione indiretta rilevante ai fini del Tusp quando questa è detenuta *«per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte dell'amministrazione pubblica»*.

Nel caso di specie, l'Amministrazione pubblica istante ha una partecipazione diretta e una posizione di controllo (così come definita dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo nella delibera n. 11/SSRRCO/QMIG/19 del 20 giugno 2019) sulla società di Acque Bresciane s.r.l.

La terza verifica, infine, va affrontata definendo il perimetro degli **"atti" adottati dall'Amministrazione socia** che devono essere sottoposti al "parere" della Sezione della Corte dei conti per la verifica di "conformità" come disciplinata dall'art. 5 del TUSP.

Da un'analisi sistematica dei diversi commi di cui si compone l'art. 5 e degli artt. 7 e 8 del medesimo Tusp, si può affermare che oggetto di verifica da parte della Corte dei conti sono sicuramente gli **atti costitutivi di nuove società** e gli **atti di acquisto di una partecipazione (anche indiretta) in una società già costituita.**

Nel caso di specie, con riferimento alla «*società di crowdlending controllata da Acque Bresciane S.r.l. stessa, a mezzo di sottoscrizione in denaro di un capitale sociale di € 50.000,00*», l'Amministrazione non ha trasmesso un atto costitutivo della società ma ha solo rappresentato l'intenzione di valutarne una futura costituzione in ragione della normativa che verrà adottata. In particolare, nella delibera si legge che la «*effettiva costituzione verrà valutata in ragione delle modifiche normative di prossima entrata in vigore, gestirà in via esclusiva una piattaforma digitale destinata ad organizzare, nell'interesse di Acque Bresciane, la raccolta di risorse finanziarie presso gli utenti del servizio ed esclusivamente destinate alla realizzazione degli investimenti inerenti alle infrastrutture idriche o funzionali al servizio stesso. Tale progetto ha come fine, da un lato, il reperire una fonte diversificata di finanziamento per l'effettuazione degli investimenti previsti dal Piano Investimenti e di interesse del servizio, dall'altro, la possibilità di coinvolgere gli utenti stessi, con un ritorno finanziario, nelle opere di sviluppo ed ammodernamento della rete*».

Dunque, non essendoci un atto costitutivo da esaminare con riferimento alla società di *crowdlending*, e stante il riferimento ad un quadro normativo ancora da adottare la Sezione non può pronunciarsi e, sotto questo profilo, dichiara il non luogo a provvedere.

III) Natura delle funzioni esercitate dalla Sezione competente della Corte dei conti che adotta il "parere" ex art. 5 Tusp.

Le funzioni di controllo della Corte dei conti si sviluppano in una pluralità di modelli che possono essere ricondotti ad un coerente quadro sistematico alla luce dei principi e della giurisprudenza costituzionale. Le tipologie di controlli indicate dall'art. 100 Cost. non sono tassative, tant'è che negli ultimi decenni il legislatore ha implementato le funzioni di controllo (come, ad esempio, il controllo successivo di

legittimità ex d.lgs. n. 123/2011 e il c.d. controllo concomitante, ex art. 11, comma 2, l. 4 marzo 2009, n. 15, nonché ai sensi dell'art. 22 D.L. 16/07/2020, n. 76).

I diversi modelli nei quali si esplicano le funzioni di controllo ex art. 100 Cost. si differenziano quanto ai soggetti controllati, alle procedure e alle modalità con le quali la Corte dei conti esercita le sue funzioni, nonché si differenziano sotto il profilo degli effetti della deliberazione adottata dalla medesima Sezione.

Sulla qualificazione della natura delle funzioni esercitate dalle Sezioni di controllo in sede di adozione della deliberazione ex art. 5 Tusp pende la questione di massima sollevata sia dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto (Deliberazione n. 135/2022/ QMIG del 4 ottobre 2022), sia dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna (Deliberazione n. 124/2022/QMIG del 6 ottobre 2022).

Invero, indipendentemente dalla qualificazione di cui al comma 4 dell'art. 5 TUSP, che definisce come *"parere"* l'esito dell'attività svolta dalla Corte, sembra chiaro che il legislatore abbia voluto attribuire una funzione di controllo su uno specifico atto amministrativo, avendo esplicitato, al comma 3 dello stesso articolo, che la Corte delibera *"in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo nonché degli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa."*

E' bene chiarire in proposito che la Sezione, nel rendere i pareri che vengono richiesti ex art. 5 Tusp, dovendosi mantenere nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata della norma, non può dare indicazioni o esprimere considerazioni che si risolvano in una sorta di *"cogestione"* con l'Amministrazione, né può esprimere *ex ante* valutazioni che presuppongano necessariamente l'avvenuta gestione della costituenda Società o la conoscenza degli esiti dell'acquisizione di partecipazione in società già costituita.

Detto ciò, la prospettazione di alcuni profili interpretativi (es. poteri istruttori esercitabili dalla Sezione investita della richiesta di *"parere"*, impugnabilità o meno del parere adottato innanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione), sottoposti anch'essi al vaglio delle Sezioni Riunite con le deliberazioni sopra richiamate, non

ostano, nel caso di specie, alla pronuncia di questa Sezione tenuta, comunque, a definire la richiesta dell'amministrazione nel termine di sessanta giorni.

IV) Le procedure per l'adozione del parere ai sensi dell'art. 5 Tusp.

Sotto il profilo della "tempistica", la norma di legge in esame indica il termine per l'adozione della deliberazione da parte delle Sezioni di controllo competenti: la Corte dei conti «*delibera (..) entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento*» (terzo comma art. 5) e «*la segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale*» (secondo periodo del quarto comma dell'art. 5).

V) Gli "effetti" della mancata pronuncia da parte della Corte dei conti o della deliberazione in tutto o in parte negativa, ex art. 5 Tusp.

L'ultimo periodo del terzo comma recita testualmente: «*Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo*».

Il terzo periodo del quarto comma dell'art. 5 del Tusp, poi, aggiunge: «*In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni*».

VI) Parametri ai quali deve attenersi la Sezione competente nel valutare la conformità dell'atto trasmesso.

Con una clausola generale di "chiusura" delle diverse disposizioni che conformano l'autonomia negoziale di una amministrazione pubblica che intenda costituire una nuova società o aderire ad un organismo societario già costituito, il terzo comma dell'art. 5 cit. afferma che con la deliberazione la Corte dei conti competente si pronuncia sulla «*conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa*».

L'individuazione dei parametri per la verifica di conformità, dunque, impone un rinvio dinamico alle molteplici disposizioni di legge richiamate che, a loro volta, talvolta prescrivono una verifica di mera "conformità a legge", mentre, altre volte, prescrivono una verifica di conformità in termini di "sana gestione finanziaria". Per una esposizione più chiara dei parametri di seguito enumerati, sin da ora, si evidenzia che impongono una mera verifica di "conformità a legge" della deliberazione oggetto di esame, il parametro della compatibilità tra l'oggetto sociale e le finalità istituzionale dell'ente (*lett. a* che segue), quello sulla compatibilità alla normativa comunitaria sui c.d. aiuti di Stato (*lett. d* che segue) e quello sul rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 7 e 8 del Tusp (*lett. e* che segue); diversamente, sono parametri che interessano i profili di verifica di una "sana gestione finanziaria" quelli sulla convenienza economica e sulla sostenibilità finanziaria, anche sotto il profilo della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (*lett. b* che segue), nonché quello sulla compatibilità della scelta rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità (*lett. c* che segue).

Il rispetto di detti parametri deve essere principalmente rapportato all'onere motivazionale che incombe sull'Amministrazione che intende costituire una nuova società o acquisire partecipazioni in una società già costituita. D'altra parte, riconducendo a sistema l'art. 5 del Tusp, si nota come esso si ponga in linea con il principio generale immanente al nostro ordinamento secondo il quale ogni decisione amministrativa deve essere debitamente motivata (art. 1 l. n. 241/1990).

Sulla portata di detto onere motivazionale, tra l'altro, la Magistratura contabile - proprio nella materia societaria di interesse per questa deliberazione- ha già avuto modo di specificare che esso non è assolto quando l'atto deliberativo contiene mere ripetizioni del dato legale o affermazioni apodittiche; al contrario, l'obbligo della motivazione può essere considerato compiuto anche se essa è sintetica, purché capace di disvelare l'*iter* logico e procedimentale attraverso il quale si è proceduto all'inquadramento della fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge (*ex*

multis C. conti, sez. contr. Lombardia/6/2017/VSG che richiama Sez. contr. Lombardia deliberazioni n. 975/2009, n. 830/2010 e 831/2010).

a) Adempimento dell'onere di motivazione analitica sulla compatibilità con i fini istituzionali dell'ente (art. 5, comma 1, Tusp).

La verifica sulla compatibilità finanziaria tra il modello societario prescelto e le finalità istituzionali dell'ente socio impone l'esame (stante il rinvio disposto dallo stesso art. 5 cit.) all'art. 4 del Tusp.

L'art. 4 cit., più nel dettaglio, prescrive che le «*società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi*» devono essere «*strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (...)*».

Nei limiti della stretta inerenza alle finalità istituzionali dell'ente socio, è consentita l'acquisizione e/o costituzione di società «*esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del

patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma

1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.

9-ter. È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la

lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari».

Con riferimento alla verifica della **“stretta inerenza” con le finalità istituzionali dell’ente-socio**, ad avviso di questa Sezione, non si rinvencono novità rispetto al precedente quadro normativo che investiva la Corte dei conti dell’atto “a fini conoscitivi”.

Come ricordato dalla Giurisprudenza amministrativa, l’art. 4 del Tusp impone «*un vincolo di scopo: possono essere costituite società ovvero acquisite o mantenute partecipazioni solo se l’oggetto dell’attività sociale – la produzione di beni e servizi – è strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico. L’art. 4, comma 2, precisa poi che, “nei limiti di cui al comma 1” e, dunque, nel rispetto del vincolo di scopo, possono essere costituite società o acquisite o mantenute partecipazioni*» che svolgano le attività indicate nel richiamato comma 2 cit. (Cons. St. sent. 23/01/2019, n. 578).

In buona sostanza, se l’oggetto sociale riguarda la produzione di beni e servizi “*non inerenti*” (ossia, non strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali), la partecipazione dell’Amministrazione nella compagine sociale è interdetta.

Ne consegue che, la «*valutazione di stretta inerenza delle attività di produzione di beni o servizi da parte delle società pubbliche con il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni socie è stata limitata, nella sostanza, alle c.d. “società strumentali” (che erogano attività rivolta agli stessi enti azionisti, con funzione di supporto alle amministrazioni*» (si rinvia, per tutte, a Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2010, n. 1282 e sez. V, 12 giugno 2009, n. 3766, oltre che, per esempio, alle deliberazioni di questa Sezione n. 147/2012/PAR e n. 531/2012/PAR).

Diversamente, per le «*società aventi quale oggetto sociale la produzione di servizi di interesse generale o funzioni di committenza*» ai sensi del codice degli appalti, «*la partecipazione è consentita ex lege, purché nell’ambito dei livelli di competenza dell’ente*» (*ex multis* C. conti, sez. contr. Lombardia/6/2017/VSG che richiama Sez. contr. Lombardia n. 124/2011/PAR).

A questo criterio di carattere generale per stabilire come effettuare la verifica sull'inerenza dell'oggetto sociale rispetto ai fini istituzionali dell'ente, devono aggiungersi tutte quelle **attività sociali che lo stesso Legislatore qualifica come di "interesse" per l'Amministrazione socia**. In buona sostanza, *«l'accertamento delle finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, in uno con i divieti imposti dall'art. 4 e le deroghe ivi contenute, comportano l'esame dell'oggetto sociale (che per espresso divieto non deve essere rivolto alla produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente procedente), e la rispondenza di quanto ivi indicato come scopo della società alle ipotesi espressamente contemplate dalla disposizione in esame, considerando le deroghe, anch'esse parimenti espresse, assentite dal legislatore»* (C. conti, sez. contr. Veneto, del. n. 135/2022/ QMIG del 4 ottobre 2022).

Con riferimento a dette espresse previsioni normative (oltre, a quelle già indicate nel richiamato art. 4), a titolo non esaustivo, si segnala la recente novella (art. 25-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, conv. con mod. dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233) che ha introdotto, nel corpo normativo del Tusp, l'art. 4 bis (*Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza*): *«Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto»*.

Sempre a titolo esemplificativo, trattandosi di fattispecie di particolare interesse per le Sezioni regionali di controllo, si ricorda anche il secondo comma, dell'art. 26 del medesimo Tusp (*«L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea»*). In ragione di detta disposizione, infatti, nelle ipotesi dei c.d. GAL (ossia, il "gruppo di azione locale" che generalmente ha la forma di una società consortile partecipata da soggetti pubblici

e privati allo scopo di favorire lo sviluppo locale di un'area rurale attraverso Fondi strutturali), le deliberazioni adottate ai sensi del novellato art. 5 cit. non sono sindacabili sotto il profilo della stretta necessità (a meno che il rilievo non investa l'ambito territoriale dell'ente), mentre l'onere motivazionale dovrà essere assolto sotto tutti i restanti profili. Può considerarsi, quindi, ancora attuale l'affermazione della Magistratura contabile secondo cui l'art. 26, secondo comma, del Tusp «*esclude l'onere di motivare in ordine all'interesse*» alla costituzione «*della società ai sensi dell'art. 4 del medesimo testo unico*» (Lombardia/114/2018/VSG del 16 aprile 2018).

In conclusione, con riferimento alla verifica del rispetto del parametro in discorso, questa Sezione ritiene che per le società che erogano servizi di interesse generale e per quelle società la cui attività è espressamente qualificata dal Legislatore di "interesse" per il socio pubblico, la verifica in merito all'adempimento motivazionale sarà limitata all'esistenza di una corrispondenza tra la competenza territoriale dell'ente socio e l'ambito territoriale di operatività della società partecipata.

Diversamente, in tutti gli altri casi, l'Amministrazione socia avrà l'onere di motivare "analiticamente" la stretta inerenza tra l'attività della società e le finalità istituzionali dell'ente medesimo.

- b) Adempimento dell'onere di motivazione analitica sulle "ragioni" e sulle "finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato" (art. 5, comma 1, Tusp).**

Sin dalla sua originaria formulazione, l'art. 5 Tusp ha positivizzato i principi affermati dalla Magistratura contabile sotto la vigenza di altre normative che interessavano la materia delle partecipazioni societarie pubbliche: le delibere di assunzione o mantenimento di partecipazioni devono «*comunque tenere conto (e, conseguentemente, dare atto nelle motivazioni) della situazione economica e patrimoniale delle società, in ossequio al principio di legalità finanziaria che conforma l'azione amministrativa. È chiaro, infatti, che la scelta di assumere o mantenere partecipazioni presuppone, in capo all'ente pubblico, una prodromica valutazione di efficacia ed economicità,*

corollario del principio di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Costituzione), oggi rafforzato, nella prospettiva della sana gestione finanziaria, dall'introduzione dell'obbligo dell'equilibrio di bilancio per tutte le amministrazioni pubbliche (cfr. gli artt. 81, 97 e 119 Costituzione come novellati dalla legge n. 1 del 2012)» (ex multis C. conti, sez. contr. Lombardia/6/2017/VSG che richiama sez. contr. Lombardia deliberazioni n. 263/2011/PRSE, n. 19/2012/PAR e n. 220/2012/PAR).

Ad avviso della Sezione, i parametri della "convenienza economica" e della "sostenibilità finanziaria", pur evocando criteri aziendalistici, non possono tradursi per la Corte in una compiuta analisi economica e finanziaria della documentazione inerente alla costituenda società o all'organismo societario già costituito che vede l'ingresso di un nuovo socio. D'altra parte, se detta verifica implicasse un esame nel merito della documentazione economica/finanziaria/contabile posta a supporto della scelta discrezionale che l'ente ha manifestato la volontà di porre in essere, il "parere" reso dalla Sezione di controllo si tradurrebbe in una inammissibile forma di cogestione e di deresponsabilizzazione dell'azione amministrativa.

Come per gli altri parametri di mera conformità al dato normativo, dunque, anche per questi che richiamano concetti tipici dei controlli sulla "sana gestione finanziaria", questa Sezione di controllo si soffermerà sull'analisi della "motivazione" dell'atto con cui l'ente manifesta la volontà di diventare socio, analisi questa finalizzata a verificare che la stessa non sia una mera ripetizione del dato legale o una mera affermazione apodittica. Più nello specifico, la motivazione sulla "scelta" dell'Amministrazione di acquisire la posizione soggettiva di "socio", come si evince dal testo della norma, deve investire tre profili:

- i) in punto di "convenienza economica";
- ii) in punto di "sostenibilità finanziaria";
- iii) in punto di modalità della scelta della "gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato".

b.i) La motivazione sulla convenienza economica.

La motivazione sulla "convenienza economica", anche se sintetica, deve essere idonea a rappresentare le ragioni per le quali l'Amministrazione pubblica che

intende acquisire la qualifica di socio abbia deciso di avvalersi di quello specifico modello organizzativo di diritto privato (ossia, un ente di diritto privato avente lo scopo di lucro o consortile). Detta scelta si articola in un duplice passaggio logico.

In primo luogo, la “convenienza economica” deve essere messa in evidenza rispetto alla preliminare scelta discrezionale che l’Amministrazione pubblica compie: la decisione di svolgere, attraverso un organismo societario, una attività di produzione di beni o di servizi necessaria per il perseguimento dei suoi fini istituzionali. Detta valutazione interessa tutti gli organismi societari, a prescindere che questi siano deputati alla produzione di beni o alla erogazione di servizi.

In secondo luogo, quando la scelta di diventare socio interessa un organismo che eroga un servizio, la “convenienza economica” deve essere esplicitata anche sotto il profilo della modalità di scelta dell’erogazione del servizio. Questa seconda valutazione sulla modalità di gestione del servizio, dunque, interessa solo le società erogatrici di servizi (vedi punto *b.iii* che segue).

Chiarito che il profilo della “convenienza economica” sulla scelta della modalità di gestione del servizio verrà trattato dopo, l’Ente per giustificare la “convenienza economica” della sua scelta di diventare socio dovrà, quanto meno, avvalersi dei parametri indicati dall’art. 20 del Tusp in materia di razionalizzazione delle partecipazioni. D’altra parte, sarebbe priva di giustificazione, sotto il profilo della convenienza economica, la costituzione di una società (o l’acquisizione di partecipazioni in una società) che abbia già in sé elementi sindacabili dalla Corte dei conti in sede di esame del piano di razionalizzazione. Ne consegue che, prima di effettuare la scelta di diventare socio, sarebbe auspicabile che l’ente desse conto di aver effettuato le valutazioni che seguono.

- a) Una analisi delle proprie partecipazioni (anche in organismi partecipati diversi da quelli societari), onde evitare che l’ente finisca per possedere partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (ossia, evitare le c.d. società “doppione”).

Con riferimento a questo criterio, la Magistratura contabile, pronunciandosi sull'art. 20 Tusp, ha affermato che il confronto *«deve essere effettuato non solo con le altre partecipazioni societarie, ma anche con consorzi, aziende speciali, istituzioni o altri organismi strumentali dell'ente pubblico socio»* (C. conti, sez. contr. Lombardia/6/2017/VSG; Lombardia/92/2018/VSG del 21 marzo 2018).

L'elemento dirimente per valutare se si è in presenza di una società c.d. doppione non è *«da ricercare nella distinzione tra "oggetto sociale indicato nello statuto" e "attività concretamente svolta", bensì, esercitando la discrezionalità amministrativa, l'ente deve motivare espressamente sulla scelta effettuata»* di costituire una nuova società e specificare di non essere in possesso di *«società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali»* (Lombardia/335/2017/PAR del 22/11/2017).

- b) Un'analisi del prospetto della dotazione organica della società con l'indicazione dei dipendenti e il numero di amministratori.

Questa analisi dell'ente che intende diventare socio è prodromica ad evitare che l'ente stesso si trovi a costituire una società o ad acquisire partecipazioni in società *«che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti»* (art. 20, comma 2, lett. b Tusp).

b.ii) La motivazione sulla sostenibilità finanziaria.

Il concetto di "sostenibilità finanziaria" non deve essere limitato all'iniziale apporto di capitale sociale, ma deve essere esaminato anche nell'ottica della gestione dell'organismo societario onde evitare che non solo quell'iniziale apporto di capitale da parte dell'Amministrazione venga eroso, ma addirittura conduca l'Amministrazione socia a "soccorrere" finanziariamente la propria società.

Con riferimento all'iniziale apporto di capitale, naturalmente, l'Ente nella propria deliberazione deve dar conto della copertura della spesa di investimento con i propri capitoli di bilancio.

Con riferimento alla verifica della esistenza di una adeguata motivazione sulla "sostenibilità finanziaria" in un'ottica dinamica (ossia, in una prospettiva della gestione della società stessa), invece, l'Ente deve compiere una ponderata verifica *ex*

ante che lo porti ad escludere che ci siano le condizioni fattuali e/o giuridiche che possano far presupporre che l'andamento della società sarà quello di «*essere strutturalmente in perdita, attesa l'incompatibilità tra il ricorso allo strumento societario e risultati economici sistematicamente negativi*». Detto principio, in una valutazione *ex post*, si tradurrebbe in un accertamento da parte della medesima Sezione di controllo della violazione del c.d. divieto di soccorso finanziario che, appunto, preclude alle amministrazioni pubbliche il sovvenzionamento di società in perdita strutturale (*ex multis* C. conti, sez. contr. Lombardia/6/2017/VSG che richiama sez. contr. Lombardia deliberazioni n. 263/2011/PRSE, n. 19/2012/PAR e n. 220/2012/PAR). Quest'ultima valutazione, naturalmente, presuppone puntuali verifiche da parte dell'ente.

a) Una analisi del fatturato in termini numerici.

Anche con riferimento a detta valutazione, la documentazione che deve prendere in esame l'ente che manifesta la volontà di diventare socio, varierà a seconda che si tratti di una società da costituire o una società già operativa.

Se si tratta di una società costituenda, sicuramente, nel dar conto degli elementi posti alla base della sua valutazione discrezionale, l'Amministrazione potrà mettere in evidenza se la società è finalizzata a realizzare importanti programmi di investimento; evidenziazione che, in un'ottica di sana gestione finanziaria, prospetta la possibilità che in ragione di detti ingenti investimenti nei primi anni di esercizio la società potrebbe generare perdite (come nel caso, ad esempio, delle c.d. *start up*).

Ad ogni modo, è opportuno che l'Amministrazione che intende costituire una nuova società dia contezza di aver effettuato una compiuta analisi del c.d. *business plan*.

Se si tratta di una società già costituita, invece, l'Amministrazione che intende acquisire la partecipazione ha il dovere di esaminare puntualmente gli ultimi bilanci di esercizio al fine di valutare che gli stessi non presentino ripetute perdite di esercizio.

b) Una analisi sull'adeguata capitalizzazione della società.

Un elemento da cui *ex ante* può desumersi un difetto di motivazione sotto il profilo della adeguata valutazione sulla sostenibilità finanziaria, è quello di una evidente

sottocapitalizzazione della società che l'ente intende costituire. Una società c.d. sottocapitalizzata ha in sé il rischio che la stessa, per esercitare la sua attività d'impresa, dovrà ricorrere a indebitamento presso soggetti terzi che, a loro volta, erogheranno il finanziamento solo a fronte di rilascio di garanzie personali e/o reali da parte dell'Amministrazione socia.

- c) Una analisi del prospetto dei costi di funzionamento dell'organismo societario e, in particolare, sui costi relativi alla spesa per il personale.

Il prospetto dei costi di funzionamento della struttura aziendale dovrebbe essere accompagnato da una direttiva dell'ente socio. Più specificatamente, detto prospetto dovrebbe «*esporre un'analisi dei costi di funzionamento del soggetto societario e delle azioni di contenimento suggerite*», nonché «*un'analisi comparativa delle differenti opzioni percorribili attraverso l'applicazione di metodologie e criteri economico-finanziari volti alla minimizzazione dei costi di funzionamento*» (C. conti, sez. contr. Lombardia/6/2017/VSG).

Con riferimento ai costi per la spesa del personale, tra l'altro, se si tratta di una società **a controllo pubblico** il comma 5 dell'art. 18 Tusp fissa un puntuale obbligo in capo alle Amministrazioni socie: «*Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera*».

Specularmente a detto obbligo in capo all'Amministrazione socia, «*Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello*» (comma 6 del medesimo art. 18 Tusp).

b.iii) La motivazione sulla scelta della "gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato".

Come anticipato, quando la scelta di diventare socio è effettuata con riferimento ad un organismo societario che eroga un servizio, la “convenienza economica” deve essere esplicita anche sotto il profilo della modalità di scelta dell’erogazione del servizio.

Il parametro in esame deve essere posto in stretta relazione anche con il secondo comma dell’art. 1, laddove il Legislatore afferma che la finalità del TUSP è anche quella della «tutela e promozione del mercato». Dunque, la scelta discrezionale dell’Ente che abbia deciso di produrre beni e servizi attraverso un organismo partecipato deve esplicitare le ragioni per le quali non ha avviato una procedura di gara.

Come già evidenziato dalle Sezioni Riunite (deliberazione n. 1/SSRRCO/AUD/22 del 25 febbraio 2022), il parametro della “convenienza economica”, con riferimento alla “gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato”, trova, in fase di affidamento del contratto, una sua specificazione sia nell’art. 16 del medesimo Tusp, sia nell’art. 192 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016).

Come è noto, nel caso di servizi pubblici locali, le modalità di affidamento possono avvenire con procedura ad evidenza pubblica, costituzione di società mista e affidamento diretto.

Con riferimento alla verifica della motivazione sulla scelta della modalità di affidamento, si potrebbero verificare interferenze tra le valutazioni che, in caso di contenzioso, è chiamato a compiere il Giudice amministrativo e quelle che sono oggetto di deliberazione della Corte dei conti *ex art. 5 Tusp*.

In ragione del c.d. “vincolo di prevalenza”, il soggetto *in house* destina la maggior parte del proprio operato a favore dell’ente o degli enti che lo controllano. In proposito il legislatore fissa così una soglia quantitativa espressamente identificata in una percentuale superiore all’80% (ove, ragionando, *a contrariis*, il 20% rappresenta il tetto massimo di attività potenzialmente destinabili a soggetti esterni e/o diversi rispetto alla pubblica amministrazione direttamente proprietaria ovvero per il tramite dello schermo di altra società pubblica da essa medesima controllata e

verso la quale, però, sono pur sempre destinate le prestazioni del predetto ente proprietario).

L'attività prevalente deve permanere durante lo svolgimento dell'esercizio dell'impresa (non solo al momento dell'affidamento), tant'è che i commi 4, 5 e 6 dell'art. 16 Tusp disciplinano nel dettaglio i casi in cui detto requisito venga meno.

Inoltre, quando il modello di affidamento prescelto è quello dell'*in house*, l'ente deve dare conto di essersi attenuto ai parametri indicati dall'art. 192 del codice degli appalti (d.lgs. n. 50/2016), giusto l'espreso rinvio contenuto del comma 7 dell'art. 16 del Tusp.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 192 cod. app., le stazioni appaltanti, nella motivazione del provvedimento di affidamento *in house*, devono dare conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato nel caso in cui l'affidamento abbia ad oggetto servizi disponibili sul mercato stesso.

L'aggravamento degli oneri posti a carico delle amministrazioni pubbliche che intendano ricorrere ad affidamenti *in house* è giustificato con l'orientamento di sfavore del legislatore italiano verso gli affidamenti diretti in regime di delegazione interorganica rispetto ad altre forme di affidamento e, in particolare, rispetto all'affidamento che avvenga mediante procedura di gara.

L'affidamento alla società *in house*, dunque, deve essere supportato da: 1) una valutazione sulla "congruità economica dell'offerta" predisposta dai soggetti *in house*. La congruità economica deve essere valutata rispetto all'oggetto e al valore della prestazione; 2) una motivazione ("aggravata") sul "fallimento del mercato" e sui benefici per la collettività che la gestione "*in house*" riuscirebbe a perseguire rispetto agli «*obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche*».

Con riferimento al primo aspetto, la valutazione di congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house* deve tradursi in una dettagliata indicazione dei costi per ogni attività ricompresa nel servizio e in una valutazione di sostenibilità degli stessi mediante i ricavi dalla tariffa applicata alla cittadinanza.

Si può ritenere che, nel provvedimento di affidamento diretto del servizio, sussista una motivazione sulla “congruità dell’offerta economica della società” facendo rinvio alle ragioni della scelta per la gestione *in house* del servizio esposte nella relazione *ex art. 34*, comma 20, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (Cons. St. sent. 15 dicembre 2020, n. 8028).

Ai fini della valutazione sulla congruità dell’offerta, la Magistratura contabile in sede di controllo preventivo di legittimità ha affermato che i valori per valutare la “congruità” dell’offerta economica devono essere «*economicamente significativi, attuali e comparabili*» (C. conti, sez. contr. leg. sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, del. n. SCCLEG/9/2020/PREV del 23 novembre 2020). La motivazione “aggravata” sul “fallimento del mercato” e sui “benefici per la collettività” in termini economici e qualitativi si traduce nell’evidenziazione di quali sono i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

In concreto, la motivazione deve dare atto di due condizioni: da un lato, le ragioni che hanno portato all’esclusione del ricorso al mercato (il c.d. “fallimento del mercato”); dall’altro, l’indicazione degli specifici benefici per la collettività connessi all’affidamento *in house*.

Ad ogni buon conto, onde evitare possibili conflitti con le valutazioni che il Giudice amministrativo potrebbe essere chiamato ad effettuare in ipotesi di impugnazione dell’atto di affidamento, la Sezione in sede di applicazione dell’art. 5 Tusp, dovrebbe limitare la propria valutazione all’esistenza o meno di adeguata e razionale motivazione a sostegno della scelta effettuata senza spingersi a sindacare eventuali vizi di legittimità della scelta stessa.

- c) Adempimento dell’onere di motivazione sulla “compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa” (art. 5, comma 1, Tusp).**

Con riferimento a questo parametro, da un esame letterale della norma, viene in rilievo che l’onere motivazionale prescritto in capo all’Amministrazione socia è

temperato rispetto ai parametri precedenti, per i quali, invece, la norma richiede un'analitica motivazione. L'ente deve, comunque, "dare conto" della compatibilità del modello organizzativo prescelto con i parametri delle c.d. tre "E" (ossia, efficienza, efficacia ed economicità).

A riguardo, si osserva che nella realtà dei fatti la valutazione di questo parametro avrà una portata più o meno rilevante a seconda che l'atto in esame sia quello di "costituzione" di una nuova società o, diversamente, sia quello di acquisizione di una partecipazione in una società già operativa.

Solo in questa seconda ipotesi, infatti, l'efficienza della gestione societaria dovrà essere valutata dall'ente in rapporto ai risultati raggiunti dalla società anche in termini di *standard* qualitativi del servizio erogato.

In questo senso, è stato ben evidenziato dalla Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna (del. n. 124/2022/QMIG del 6 ottobre 2022), che le c.d. 3 E, con riferimento alle scelte imprenditoriali, sono «*osservabili solo ex post (ad esempio, si consideri il criterio "dell'efficienza allocativa", ove riferita a strategie sui prezzi, o il "criterio dell'efficienza dinamica" riferita alle diverse potenzialità dei profitti)*».

d) Adempimento dell'onere di motivazione sulla "compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese". Verifica, qualora l'Amministrazione sia un ente locale, che "lo schema di atto deliberativo" sia stato sottoposto "a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate" (art. 5, comma 2, Tusp).

La Corte di giustizia dell'Unione europea è il Giudice dell'Unione chiamato pronunciarsi sulle impugnazioni aventi ad oggetto i provvedimenti della Commissione europea con i quali viene valutata la compatibilità con il mercato interno di una misura nazionale qualificabile come aiuto di Stato.

In particolare, «*l'art. 107 TFUE vieta, in linea di principio - dichiarandoli "incompatibili con il mercato interno" - "gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma" (formula che abbraccia pacificamente anche gli aiuti provenienti da*

amministrazioni pubbliche non centrali, quali Regioni o altri enti territoriali) "che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza», «nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri» (Corte Cost., sent. n. 142/2018).

Il divieto non è, tuttavia, assoluto e incondizionato. Lo stesso art. 107 TFUE prevede, infatti, una serie di deroghe, distinguendole in due categorie: da un lato, le ipotesi di compatibilità "di pieno diritto", ricorrendo le quali la Commissione non ha poteri discrezionali in merito (paragrafo 2); dall'altro, i casi di aiuti "potenzialmente compatibili", i quali possono essere autorizzati all'esito di una valutazione discrezionale delle istituzioni europee (paragrafo 3).

Il successivo art. 108 TFUE prefigura una rigorosa procedura di controllo sulla compatibilità degli aiuti con la disciplina del Trattato, che vede come protagonista la Commissione e che si svolge con modalità diverse, secondo che si tratti di aiuti già esistenti ovvero di aiuti nuovi (nozione che abbraccia anche le modifiche di aiuti esistenti).

In base alla costante giurisprudenza della Corte di giustizia, la valutazione della compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che opera sotto il controllo del giudice dell'Unione, con la conseguenza che ai giudici nazionali non è consentito pronunciarsi sul punto (*ex plurimis*, Corte di giustizia, sentenza 26 ottobre 2016, in causa C-590/14 P, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE; sentenza 15 settembre 2016, in causa C-574/14, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA; sentenza 19 marzo 2015, in causa C-672/13, OTP Bank Nyrt).

Nell'attuazione del sistema del controllo degli aiuti, ai giudici nazionali spetta un ruolo "complementare e distinto". Ad essi compete, in specie, la salvaguardia, fino alla decisione definitiva della Commissione, dei diritti dei singoli in caso di inadempimento dell'obbligo di notifica preventiva della misura alla Commissione da parte degli Stati membri, previsto dall'art. 108, paragrafo 3, TFUE. A tal fine, i giudici nazionali possono interpretare e applicare la nozione di «aiuto di Stato» per valutare se un provvedimento adottato senza seguire il procedimento di controllo preventivo debba esservi o meno soggetto, salva restando, in caso di dubbio, la

possibilità di chiedere chiarimenti alla Commissione o, in alternativa, di sottoporre la questione in via pregiudiziale alla Corte di giustizia (facoltà, quest'ultima, che diviene un obbligo ove si tratti di giudice di ultima istanza, ai sensi dell'art. 267, paragrafo 3, TFUE). Inoltre, spetta ai giudici nazionali trarre tutte le conseguenze della violazione del citato art. 108, paragrafo 3, TFUE, sia per quanto riguarda la validità degli atti che comportano l'attuazione delle misure di aiuto, sia per quanto attiene al recupero degli aiuti concessi in violazione di tale norma.

Chiariti i rapporti tra Organi dell'Unione (Commissione Europea e Corte di giustizia) e Giudici nazionali, si deve giungere alla conclusione che, in sede di deliberazione *ex art. 5 Tusp*, deve limitarsi a verificare che la deliberazione dell'ente dia o meno atto della compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato.

D'altra parte, non si può ignorare che la delibera dell'Ente di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta, contestualmente all'invio alla Sezione di controllo competente, deve essere trasmessa anche «all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287». Per mera completezza, si richiamano i primi due commi della norma citata che disciplina gli specifici poteri di impugnazione e di controllo in capo alla AGCM per questi atti quando sono distortivi della concorrenza: «1. *L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.* 2. *L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.*»

Per completare l'esame del comma 2 dell'art. 5 Tusp, infine, si ricorda che, qualora l'Amministrazione che adotta la deliberazione di costituzione di una società sia un ente locale, la norma in discorso impone che "lo schema di atto deliberativo" venga

sottoposto “a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate”.

e) Adempimento delle prescrizioni contenute nell’art. 7 Tusp quando si tratta di costituzione di nuove società e adempimento delle prescrizioni contenute nell’art. 8 Tusp quando si tratta di acquisizione di quote di società già costituite.

Si tratta di mere verifiche, in punto di legittimità/legalità.

In base al rinvio dell’art. 8 del Tusp ai primi due commi dell’art. 7, sia che si tratti di società da costituire, sia che si tratti di acquisizione di partecipazione di società già costituita, va verificato che la costituzione della società sia stata adottata dall’ente con delibera dell’Organo competente (art. 7, primo comma).

Diversamente, stante il mancato rinvio dell’art. 8 del Tusp ai commi tre e seguenti dell’art. 7, solo in caso di costituzione di nuova società vanno compiute queste ulteriori verifiche:

- 1) che l'atto costitutivo contenga gli elementi essenziali, «*come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata*» (terzo comma dell’art. 7 cit.). In proposito, tuttavia, si rileva che in caso di costituzione di nuova società, poiché la delibera viene inviata preventivamente alla Sezione della Corte dei conti competente, difficilmente potrà essere compiuta detta verifica con riferimento al definitivo atto costitutivo che necessariamente deve avere la forma dell’atto pubblico;
- 2) che lo statuto societario che integra l’atto costitutivo della società sia conforme alle prescrizioni contenute nell’art. 11 Tusp (art. 7 comma 3);
- 3) che l’atto deliberativo sia stato pubblicato sul suo sito *internet* (art. 7, comma 4);
- 4) che, qualora all’atto costitutivo della società partecipino anche soggetti privati, la loro individuazione sia avvenuta con procedure di evidenza pubblica (art. 7, comma 5).

CONSIDERATO

Alla luce di quanto sin qui esposto in punto di diritto, la Sezione procede all'esame nel merito dell'atto trasmesso ai sensi dell'art. 5 del TUSP, come novellato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, limitatamente alla «*acquisizione da parte di Acque Bresciane S.r.l. di una partecipazione rappresentativa dell'1% del capitale sociale di CSMT S.c.a.r.l., sarà attuata con la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato ad Acque Bresciane S.r.l. per l'importo pari al valore rappresentato dall'1% del patrimonio netto di CSMT risultante dall'ultimo bilancio approvato*».

a) Adempimento dell'onere di motivazione analitica sulla compatibilità con i fini istituzionali dell'ente (art. 5, comma 1, TUSP).

La delibera dell'ente in esame rappresenta che «*la società CSMT Gestione S.c.a.r.l. ha per oggetto sociale, come risultante dallo statuto allegato, l'attività no profit di ricerca e innovazione tecnologica: In particolare CSMT partecipa al progetto internazionale WILL - Water Innovation Living Lab, che ha per oggetto l'avvio e la realizzazione di un centro di competenza sulle tecnologie per la gestione dell'acqua*».

Più nello specifico, l'Ente riferisce che «*in quanto partecipazione ad una società consortile no profit attiva nella ricerca e adozione di tecnologie per l'efficientamento della depurazione e trattamento delle acque e quindi dell'erogazione del servizio idrico integrato, si ritiene che la stessa, in quanto esclusivamente strumentale e funzionale all'esercizio del servizio idrico integrato, rientri nelle attività consentite di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, quale attività strumentale ad un servizio di interesse generale ed è compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese*».

Alla luce di quanto precede, questa Sezione osserva che «*l'avvio e la realizzazione di un centro di competenza sulle tecnologie per la gestione dell'acqua*» è effettivamente da considerarsi una attività strumentale al servizio idrico integrato; dunque, l'attività della società consortile ha il carattere di stretta inerenza non solo con la società Acque Bresciane s.r.l., ma anche con le finalità istituzionali dell'ente locale che, congiuntamente ad altri enti pubblici, esercita un controllo congiunto su Acque Bresciane s.r.l..

Ne consegue che deve ritenersi assolto l'analitico onere motivazionale prescritto dal combinato disposto degli artt. 4 e 5 del Tusp.

b) Adempimento dell'onere di motivazione analitica sulle "ragioni" e sulle "finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato" (art. 5, comma 1, Tusp).

La motivazione sulla "scelta" dell'Amministrazione di acquisire la posizione soggettiva di "socio", nel caso di specie, deve dare conto dei primi due dei tre profili sopra richiamati. Infatti, la società CSMT Gestione S.c.a.r.l. non avrà in affidamento la gestione di uno specifico servizio e, quindi, in questa sede diventerebbe ultronea ogni considerazione in ordine alla motivazione sulla scelta della "gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato" (vedi *b.iii* di cui sopra).

b.i) La motivazione sulla convenienza economica.

In premessa, l'Ente, come già evidenziato, si limita ad affermare che «CSMT partecipa al progetto internazionale WILL - Water Innovation Living Lab, che ha per oggetto l'avvio e la realizzazione di un centro di competenza sulle tecnologie per la gestione dell'acqua».

Tuttavia, coerentemente a quanto sopra esposto nell'analisi del quadro normativo di riferimento e dei parametri ai quali deve attenersi la Corte, la Sezione rileva che l'Amministrazione pubblica non ha esposto le ragioni per le quali ritiene che la sua società controllata debba aderire a questa società consortile avente natura strumentale rispetto alla sua attività.

Inoltre, dalla motivazione della deliberazione comunale non emerge che l'ente abbia effettuato le valutazioni che seguono.

- a) Manca una analisi delle proprie partecipazioni (anche in organismi partecipati diversi da quelli societari) che consenta di escludere che alcuni servizi siano svolti da altri organismi societari, magari sempre controllati da Acque Bresciane s.r.l..
- b) Manca un'analisi del prospetto della dotazione organica della società con l'indicazione dei dipendenti (il numero degli amministratori, invece, è indicato all'art. 19 dello statuto della società consortile).

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, tra l'altro poiché la società consortile sarà meramente partecipata (e, quindi, non controllata) da soci pubblici, gli indirizzi sulla spesa per il personale saranno rimessi alle valutazioni del Consiglio di amministrazione della società consortile (art. 19 dello statuto di CSMT s.c. a r.l.).

b.ii) La motivazione sulla sostenibilità finanziaria.

Come detto in precedenza, la verifica della motivazione, sotto il profilo della "sostenibilità finanziaria", non deve essere limitata all'iniziale apporto di capitale sociale, ma deve essere esaminata anche nell'ottica della gestione dell'organismo societario onde evitare che non solo quell'iniziale apporto di capitale da parte dell'Amministrazione venga eroso, ma addirittura conduca l'Amministrazione sociale a "soccorrere" finanziariamente la propria società.

Con riferimento al primo aspetto, si prende atto che nella deliberazione l'ente afferma che l'operazione è così strutturata: *«la partecipazione societaria oggetto di acquisizione sarà del 1% del capitale sociale e, a seguito della autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di CSMT come previsto dall'art.7 dello Statuto della società, sarà attuata con la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato ad Acque Bresciane S.r.l. per l'importo pari al valore rappresentato dall'1% del patrimonio netto di CSMT risultante dall'ultimo bilancio approvato allegato alla presente deliberazione».*

In merito alla verifica sulla esistenza di una adeguata motivazione della "sostenibilità finanziaria" in un'ottica dinamica (ossia, in una prospettiva della gestione della società stessa), invece, l'ente si limita a dare atto di aver effettuato la propria scelta sulla scorta dell'esame della seguente documentazione: dello statuto CSMT S.c.a.r.l., dell'Elenco soci e del Bilancio 2021.

Questa Sezione, tuttavia, sin da ora evidenzia che nella delibera dell'ente, anche se viene richiamato lo statuto della società consortile CSMT s.c. a r.l., non viene compiuta alcuna valutazione sull'ultimo periodo art. 8 dello statuto in questione, laddove prevede che *«La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. Salvo*

diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dai soci a favore della Società devono considerarsi infruttiferi».

In particolare, detta clausola statutaria, pur essendo in astratto conforme al secondo comma dell'art. 2615 *ter* c.c. che recita che «l'atto costitutivo» di una società consortile «può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro»; in concreto, quando è oggetto di adesione da parte di un socio pubblico, dovrebbe essere accompagnata da una valutazione da parte del medesimo socio pubblico sulla opportuna fissazione di preventivi limiti alla possibilità di una contribuzione in corso d'esercizio. Infatti, detti contributi in corso d'esercizio (ulteriori rispetto all'iniziale apporto di capitale), seppur legittimi secondo la norma civilistica sopra richiamata, in concreto, potrebbero essere elusivi del principio del divieto del c.d. soccorso finanziario (art. 14, comma 5, del Tusp).

Da ultimo, inoltre, questa Sezione rileva che il mero richiamo al bilancio d'esercizio 2021 (che, tra l'altro, mette in evidenza che in detto anno era stata riportata a nuovo una perdita dell'anno del 2020), non può ritenersi sufficiente sotto il profilo dell'onere motivazionale in quanto l'ente non ha compiuto -o, comunque, non ne ha dato evidenza nella sua deliberazione- una analisi del fatturato in termini numerici della società già operativa, né una analisi dei costi di funzionamento dell'organismo societario e, in particolare, dei costi relativi alla spesa per il personale di cui si è anche detto al punto *b.i* che precede.

Sotto questo profilo, dunque, la motivazione dell'ente risulta carente.

- c) Adempimento dell'onere di motivazione sulla "compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa" (art. 5, comma 1, TUSP).**

Sotto questo profilo, nonostante si tratti di società già operativa, l'Ente non dà conto dei risultati raggiunti dalla società anche in termini quantitativi.

Sullo specifico punto, dunque, la motivazione dell'ente risulta carente.

- d) Adempimento dell'onere di motivazione sulla "compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle**

imprese". Verifica, qualora l'Amministrazione sia un ente locale, che "lo schema di atto deliberativo" sia stato sottoposto "a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate" (art. 5, comma 2, TUSP).

Nella delibera dell'ente si dà atto che l'intervento è «*compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese*».

Stante l'apodittica affermazione, questa Sezione non può formulare considerazioni sullo specifico punto.

Con riferimento alla consultazione pubblica, invece, l'Ente dà atto che è stata data adeguata pubblicità alla deliberazione in esame.

e) Adempimento delle prescrizioni contenute nell'art. 7 Tusp quando si tratta di costituzione di nuove società e adempimento delle prescrizioni contenute nell'art. 8 Tusp quando si tratta di acquisizione di quote di società già costituite.

Come già esposto nella premessa di questa delibera, poiché l'art. 8 del Tusp rinvia solo ai primi due commi dell'art. 7, trattandosi di acquisizione di partecipazione in società già costituita in questa sede ci si limiterà a verificare che la delibera dell'ente sia stata adottata con delibera dell'Organo competente (art. 7, primo comma).

Si dà atto che si tratta di partecipazione societaria provinciale e che la delibera è stata adottata dal Consiglio provinciale.

In conclusione, ferme restando le osservazioni sopra riportate, e con riserva di ogni altra valutazione nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e dell'art. 148 *bis*, comma 2, del d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 e di cui all'art. 20 dello stesso Tusp, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia,

P.Q.M.

-) nelle considerazioni sopra esposte rende il parere di cui all'art. 5, commi 3 e 4 del d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto

2022, n. 118, ed entrato in vigore in data 27 agosto 2022, sulla delibera di Consiglio Provinciale n. 35 del 03/10/2022, trasmessa il 6 ottobre 2022 dal Presidente della Provincia di Brescia, con riferimento alla «*acquisizione da parte di Acque Bresciane S.r.l. di una partecipazione rappresentativa dell'1% del capitale sociale di CSMT S.c.a.r.l., sarà attuata con la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato ad Acque Bresciane S.r.l. per l'importo pari al valore rappresentato dall'1% del patrimonio netto di CSMT risultante dall'ultimo bilancio approvato*»;

-) dichiara non luogo a provvedere, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, ed entrato in vigore in data 27 agosto 2022, sulla delibera di Consiglio Provinciale n. 35 del 03/10/2022, trasmessa il 6 ottobre 2022 dal Presidente della Provincia di Brescia, con riferimento alla «*costituzione da parte di Acque Bresciane S.r.l., da verificare in ragione delle modifiche normative di prossima attuazione in Italia, della società di crowdlending controllata da Acque Bresciane S.r.l. stessa, a mezzo di sottoscrizione in denaro di un capitale sociale di € 50.000,00*».

DISPONE

la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo pec, al Presidente della Provincia, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente.

Così deliberato nella Camera di Consiglio del 3 novembre 2022.

Il Relatore
(dott.ssa Laura De Rentiis)

Il Presidente
(dott.ssa Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il
3 novembre 2022

Il funzionario preposto f.f.
al servizio di supporto
(Aldo Rosso)

